# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Oggetto

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA). DITTA CANTINE RIUNITE &
CIV ¿ Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO

CIV ¿ Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO VENETO 76) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 1114/2015 del Comune di Castelfranco Emilia. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 4687/2016.

n. DET-AMB-2016-4327 del 07/11/2016

Proposta n. PDET-AMB-2016-4454 del 07/11/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno sette NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



## OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CANTINE RIUNITE & CIV – Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO VENETO 76) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 1114/2015 del Comune di Castelfranco Emilia.

Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 4687/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

## In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/12/2015 la Ditta CANTINE RIUNITE & CIV, avente sede legale in comune di Campegine (RE) v. Brodolini n. 24, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Vittorio Veneto n. 76, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 8/1/2016 con prot. n. 210;

In data 30/5/2016, con nota prot. n. 9717, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato, visto il <u>parere non favorevole del Comune di Castelfranco Emilia</u> al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto Acustico", i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la

possibilita' di fornire ulteriore documentazione integrativa; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 13/9/2015 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 16894;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di pigiatura uve e vinificazione;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Castelfranco Emilia prot. n. 4114 del 9/2/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 225 del 20/6/2012;

# Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 28927 del 16/5/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 7490 del 29/4/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 8161 del 9/2/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di HERA SPA prot. n. 16524 del 4/2/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, con prot. n. 56921 del 24/10/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE–Distretto Area Centro Modena (PGMO/2016/16894 del 13/09/16);

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

# il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta CANTINE RIUNITE & CIV per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Vittorio Veneto n. 76, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito	
interessato	Thoro ambientare sostituito	
Aagua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II	
Acqua	della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del	
	D.Lgs 152/06	
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95	

- 2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa:
- relativamente agli scarichi di acque reflue dalla data del presente atto;
- relativamente alle emissioni in atmosfera dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 7/11/2016 con scadenza al 7/11/2031;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelfranco Emilia;

- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica	Comune di Castelfranco Emilia.	
fognatura	Comune di Casternanco Emina.	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle	Comune di Castelfranco Emilia.	
domestiche in pubblica fognatura	Comune di Casternanco Emina.	
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in P.F.	Comune di Castelfranco Emilia.	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Castelfranco Emilia.	
dall'inquinamento acustico	Comune di Casternanco Emina.	

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Comune di Castelfranco Emilia, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Originale firmato e	lettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia,	composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

# Allegato ACQUA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV – Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO VENETO 76) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)  - Acque reflue industriali in pubblica fognatura  - Acque reflue assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura  - Acque meteoriche di prima pioggia

## A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento comunale per la costruzione e la gestione delle fognature private è stato approvato e modificato con le delibere di C.C. n. 88 del 23/5/2000 e n. 70 del 06/04/04;

#### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Cantine Riunite & Civ, nell'insediamento di via Vittorio Veneto n. 76 (Fg. 68 Mapp. 117) nel comune di Castelfranco Emilia, svolge attività di pigiature uve, vinificazione e vendita in damigiane.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere;
- le acque meteoriche ricadenti sul lotto di pertinenza provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione vino confluiscono nella fognatura acque bianche;
- le acque reflue industriali comprese e dal trattamento delle acque di prima pioggia, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come: industriali, domestiche, meteoriche di prima pioggia e meteoriche.

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. 97F/11 intestata Cantine Riunite & CIV, Cod Fisc / P.IVA n. 00127310357, nella persona del legale rappresentante con sede societaria a Campegine in via Brodolini n 24, per l'insediamento situato a Castelfranco Emilia in via Vittorio Veneto n. 76;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 8161 del 9/2/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di HERA SPA prot. n.16524 del 4/2/2016;

# D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzata la ditta CANTINE RIUNITE & CIV, per l'impianto di Castelfranco Emilia di Via Vittorio Veneto 76, a scaricare le acque reflue dell'attività di pigiature uve e vinificazione, <u>alle seguenti condizioni</u>:

- 1) lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 3) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi, con frequenza minima annuale, alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo con conferimento dei rifiuti prelevati dalle vasche ad impianti di trattamento autorizzati; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

- 5) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività:
- 6) qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare alla portata e alla qualità degli scarichi immessi in fognatura, ovvero alle infrastrutture di collettamento, trattamento nonché modifica alle opere fognarie dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione dei competenti uffici del Comune e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 7) qualora vi sia un subentro nella titolarità dello scarico al quale l'autorizzazione si riferisce, il cessante dovrà darne denuncia all'Amministrazione Comunale restando però tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti con il disciplinare di autorizzazione fino alla effettiva cessazione della immissione degli scarichi, ed il subentrante non potrà attivare lo scarico fino a quando non avrà ottenuto l'autorizzazione allo scarico;
- 8) nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato: provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate dalle fonti di approvvigionamento autonomo fin dall'attivazione delle fonti stesse, con esclusione dei casi di esonero. I dati relativi ai prelievi idrici dovranno essere inviati ad HERA Spa per le verifiche di competenza;
- 9) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE Modena, al Comune di Castelfranco Emilia ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 10) <u>entro il 31 gennaio di ogni anno</u>, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica la denuncia dei consumi idrici nonché le eventuali analisi di autocontrollo delle acque reflue per il calcolo dei canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore.

# Allegato ARIA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV – Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO VENETO 76) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.		
	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06		

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

#### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta CANTINE RIUNITE & CIV, svolgente attività di pigiature uve e vinificazione, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Vittorio Veneto n. 76.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Caldaia a metano per la produzione di vapore (1744 KW)
3-28	Serbatoi per la fermentazione dei mosti
29	Vasche di fermentazione

- la installazione del nuovo punto di emissione 2 derivante da Caldaia a metano per la produzione di vapore (1918 KW);
- il seguente consumo di materie prime:

_	uva conferita annualmente	16.000	t/anno
_	lieviti	300	kg/anno
_	farine di filtrazione	100	t/anno
_	sanificanti (NaOH, ipoclorito di sodio)	800	kg/anno
_	anidride solforosa	8	t/anno

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 28927 del 16/5/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 7490 del 29/4/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

#### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

portata massima

La Ditta CANTINE RIUNITE & CIV è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Vittorio Veneto n. 76, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

# PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - CALDAIA A METANO PER LA PRODUZIONE DI VAPORE (1744 KW)

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
NO2	350	mg/Nmc
SO2	35	mg/Nmc

# PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CALDAIA A METANO PER LA PRODUZIONE DI VAPORE (1918 KW)

3000

Nmc/h

T · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
altezza minima del camino	15	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
NO2	350	mg/Nmc
SO2	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3-28 - SERBATOI PER LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - VASCHE DI FERMENTAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

## **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

# Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

# Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 1 e 2 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

# Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

## PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 punti	segmenti uguali
			2 punti	in cui è suddiviso
				il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

# Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

# Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori fimite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:	
<ul> <li>□ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM</li> <li>□ metodi normati e/o ufficiali</li> <li>□ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente</li> </ul>	

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

# METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
misura e campionamento	
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10393
	UNI EN 14791
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878
	UNI EN 14792
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpa entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

# Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV – Cantina di Castelfranco (Imp. v. VITTORIO VENETO 76) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

## A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

## **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agr., per l'impianto di Castelfranco Emilia in Via Vittorio Veneto 76, svolge attività di lavorazione di uve per produzione di mosto d'uva e vino, e vendita di vino in damigiane.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: impianti di raffreddamento e compressori, deraspatrice, filtro pressa, filtro rotativo, mezzi in entrata e uscita;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) / notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno, confina con classe II e a nord oltre ferrovia classe III
- i ricettori sensibili più esposti allo stabilimento sono posti sul lato nord oltre la ferrovia;
- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

#### C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agr in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, con prot. n. 56921 del 24/10/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE – Sezione di Modena Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena (PGMO/2016/16894 del 13/09/16);

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Comune Castelfranco Emilia Via Vittorio Venato, 76 – foglio 68, mappale 116, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Cantine Riunite & Civ, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) si chiede di effettuare una valutazione specifica del rumore prodotto durante le fasi di lavorazione stagionale: Pigiatura e Vinificazione.

Originale firmato elettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa	
La presente copia, composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.